



COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 –C.A.P. 09030 Sardara- Tel.070/934501 – P.I. 00570460923 C.F.
82000170926 - www.comune.sardara.vs.it

Originale

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 37 del 03/07/2024

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICO LOCALE TRASPORTO DI PERSONE CON BUS NAVETTA SARDARA/TERME - TERME/SARDARA E APPROVAZIONE RELAZIONE ART. 14, COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. N. 201/2022

L'anno 2024 addì 3 del mese di Luglio alle ore 18.15 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Zucca Giorgio	Sindaco	Si
Caddeo Roberto	Vice Sindaco	Si
Mameli Antonio	Consigliere	Si
Steri Simone	Consigliere	Si
Vaccaro Emanuela	Consigliere	No
Cocco Gioachino	Consigliere	No
Melis Natale Mariano	Consigliere	Si
Buonifacio Fabrizio	Consigliere	Si
Ibba Alessandro	Consigliere	Si
Melis Ercole	Consigliere	No
Tuveri Giuseppe	Consigliere	No
Casti Nicola	Consigliere	Si
Viaggiu Valentina	Consigliere	Si

Totale Presenti: 9

Partecipa il Segretario Comunale MASCIA Lorenzo.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Zucca Giorgio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:



Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICO LOCALE TRASPORTO DI PERSONE CON BUS NAVETTA SARDARA/TERME - TERME/SARDARA E APPROVAZIONE RELAZIONE ART. 14, COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. N. 201/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che presso il Centro abitato del paese di Sardara sono presenti numerosi punti di interesse turistico, quali ad esempio:

- l'area archeologica di Santa Anastasia con ben quattro pozzi nuragici, di cui solo uno interamente scavato e visitabile, sito unico in tutta la Sardegna, poiché è il solo a trovarsi all'interno di un centro abitato.
- la chiesa della Beata Vergine Assunta, patrona del paese, edificata nei primi decenni del 1600;
- il Museo Archeologico Villa Abbas, al cui interno si possono ammirare reperti che vanno dal neolitico al periodo tardo medioevale, esposti in otto sale, disposte su due piani.
- la Chiesa di Sant'Antonio da Padova, risalente alla seconda metà del '600, che custodisce al suo interno un pregiato altare ligneo policromo del 1700 circa;
- la Chiesa di San Gregorio è stata edificata tra il 1300 e il 1325 da maestranze pisane, secondo uno stile architettonico misto: romanico e gotico;
- il Mercato Civico sito nel centro storico, nel quale sono presenti attività commerciali ed artigianali che si svolgono da più di 50 anni nello stesso locale e hanno mantenuto insegne e arredi originari o sono comunque significative per la tradizione e la cultura del paese.

DATO ATTO che:

- in località "Santa Maria Aquas", a circa due Km dal centro abitato di Sardara, sono presenti due importanti strutture termali, le quali, nell'evoluzione del sistema di offerta ai clienti, hanno superato la dimensione che li vedeva esclusivamente luoghi di cura e di terapia, diventando fiore all'occhiello dell'offerta turistica regionale;
- alla località termale si accede, percorrendo una strada sterrata, con l'impervio tratto finale lastricato, al Castello di Monreale edificato, intorno al XII-XIII secolo d.C., sui resti di un antico insediamento nuragico, il solo in tutta la Sardegna ad avere, oltre al mastio restaurato, otto torri e tutta la cinta muraria, di uno spessore di oltre due metri e lunga circa un Km, che racchiude al suo interno i ruderi l'intero borgo;
- attraverso la mobilità pedonale, la località termale non è agevolmente raggiungibile dal paese e viceversa il centro abitato non è agevolmente raggiungibile dalla località "Santa Maria Aquas";
- la mancanza di collegamenti tra il centro abitato e l'area termale, costituisce un freno allo sviluppo del turismo locale e disincentiva la fruizione integrata delle risorse del paese da parte dei turisti, sia quelli soggiornanti nelle strutture termali che spesso rinunciano a visitare il centro abitato, sia quelli che si recano al Museo o all'Area Archeologica, i quali non sono agevolati nel raggiungere le aree termali e/o la zona del Castello di Monreale;

RICHIAMATE le Linee programmatiche di mandato, approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.10.2021, nelle quali era prevista l'attivazione di un mezzo di collegamento, con corse giornaliere A/R per il collegamento fra terme e centro abitato;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale di Sardara ritiene il servizio di trasporto con bus navetta tra il centro abitato e la località Santa Maria Aquas essenziale per il soddisfacimento delle esigenze e degli interessi dei visitatori e degli operatori economici locali e conseguente elemento strategico per la promozione turistica integrata del territorio, per la qualità percepita del territorio e dell'attività istituzionale dell'ente pubblico, con conseguente aumento di attrattività del paese quale meta turistica;

VISTA:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 06/07/2022 recante "Istituzione sperimentale del servizio di bus navetta tra il centro abitato di Sardara e la località Santa Maria Aquas. Atto di indirizzo al Responsabile."
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 04/07/2023 recante "Attivazione servizio di bus navetta tra il centro abitato di Sardara e la località Santa Maria Aquas. Atto di indirizzo al Responsabile."

DATO ATTO che l'attivazione in forma sperimentale del servizio di bus navetta ha consentito di acquisire dati e informazioni sull'andamento del servizio con esiti soddisfacenti, atteso il crescente numero di utenti che fruito del servizio nell'ottica di favorire l'implementazione e lo sviluppo del servizio;



RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 08/05/2024 recante la programmazione dell'imposta di soggiorno con la quale si è deciso, tra gli altri, di destinare € 15.000 al Servizio bus di collegamento tra il centro abitato e l'area termale;

VISTO l'art. 112 co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ai sensi del quale "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";

DATO ATTO che sulle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica si sono succedute diverse discipline, fermo restando il riferimento generale in materia di affidamento del servizio rappresentato dalla normativa europea direttamente applicabile, relativa alle regole concorrenziali minime per le gare ad evidenza pubblica che affidano la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica (Corte cost., sentenza n. 24 del 2011);

OSSERVATO che, secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, la distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza è legata all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività; deve così ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell'attività in questione; deve invece considerarsi privo di rilevanza economica il servizio che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza (Cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5781 e sez. V, 30 agosto 2006, n. 5072);

RILEVATO, tuttavia, che la Corte Costituzionale ha ritenuto sussistere la rilevanza economica anche quando l'attività in cui il servizio si esplica è finalizzata alla sola copertura dei costi mediante i ricavi (Cfr. Corte Cost. n. 325/2010);

DATO ATTO che il discrimine tra il carattere della rilevanza economica o meno del "servizio pubblico" non è dato né dalla natura dell'attività, né dal suo oggetto, ma piuttosto dalla modalità di gestione che ne determina l'indice della sua economicità; ai fini della qualificazione di un "servizio pubblico locale" sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla P.A., ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della redditività, anche solo in via potenziale (Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);

VISTO il D.Lgs. 201/2022, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", entrato in vigore il 09.01.2023, che all'art. 37 "Abrogazioni e ulteriori disposizioni di coordinamento" ha abrogato l'art. 34, commi 20, 21, e 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

RICHIAMATO l'art. 14 "Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale" del D.Lgs. 201/2022, il quale prevede:

- al comma 1 che l'ente locale provveda all'affidamento del servizio tramite le seguenti modalità: procedura ad evidenza pubblica, gara a doppio oggetto per istituire una società mista, società in house, aziende speciali (per servizi diversi da quelli a rete) di cui all'art. 114 D.Lgs. n. 267/2000;
- al comma 2 che nell'attività di affidamento del servizio, gli enti locali devono tenere conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da affidare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022;
- al comma 3 che degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;



RICHIAMATO altresì l'art. 30 "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali" che al comma 1 esonera i comuni inferiori a 5.000 abitanti dagli obblighi di ricognizione periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali;

TENUTO CONTO che l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce all'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo la competenza per gli atti di organizzazione e concessione dei servizi pubblici, nonché l'affidamento di attività o servizi in convenzione;

ATTESO che in virtù delle suddette competenze, il Consiglio comunale, quale organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, è chiamato a decidere sulle modalità di gestione dei servizi a rilevanza economica, così come indicato dall'art. 14, co. 1, D.Lgs. n. 201/2022, ovvero:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 201/2022, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 201/2022, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 201/2022;

RILEVATO, pertanto, che la scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali risulta rimessa alla valutazione dell'ente locale, nel presupposto che la discrezionalità in merito sia esercitata nel rispetto dei principi europei di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;

DATO ATTO che:

- il Comune, nell'esercizio delle funzioni di competenza, assume i servizi pubblici locali al fine di soddisfare le finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale e di assicurarne la regolarità e la continuità, nonché la funzione in condizioni di eguaglianza;
- il Comune è chiamato ad interpretare le istanze della comunità locale rispondendo alle stesse attraverso attività di servizio, dando attuazione agli obiettivi ed ai programmi definiti dall'organo politico, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento giuridico;
- nell'ambito delle attività amministrative rientrano i servizi pubblici: il Comune organizza la funzione amministrativa di governance dei servizi pubblici locali attraverso la loro istituzione e conseguente organizzazione;
- il servizio di trasporto di persone con bus navetta tra le Terme e il paese di Sardara rientra tra i servizi pubblici essenziali a rilevanza turistica, in quanto finalizzato alla promozione del turismo mediante collegamento tra il paese e una delle sue maggiori risorse di attrazione turistica ma anche economica connotato dal perseguimento di una sua redditività e da un possibile profitto di impresa derivante dal suo esercizio sul territorio comunale;

CONSIDERATO pertanto che il servizio di trasporto di persone con bus navetta tra le Terme e il paese di Sardara risulta possedere le caratteristiche di servizio pubblico locale di rilevanza economica, in quanto può essere esercitato anche da soggetti privati come attività economica e, ove vengano esercitati da un soggetto pubblico quale un'amministrazione locale, non può essere considerata come una mera attività strumentale per l'amministrazione medesima in quanto erogato alla collettività;

RITENUTO opportuno istituire in via definitiva il servizio di bus navetta tra le Terme e il paese di Sardara a carattere di stagionalità ed in modalità gratuita rivolto all'utenza turistica ma anche a quella residente e definire modalità e condizioni di affidamento del servizio prevedendo con copertura integrale del costo del servizio mediante i proventi derivanti dall'imposta di soggiorno;

DATO ATTO che il Comune di Sardara, non disponendo delle risorse umane e strumentali necessarie a gestire e fornire direttamente il servizio di trasporto di persone con bus navetta tra le Terme e il paese di Sardara, ha individuato da tempo l'esternalizzazione a terzi quale modalità di gestione del servizio medesimo attivato in via sperimentale negli anni 2022 e 2023;

RILEVATO che l'affidamento a terzi risulta essere, ad oggi, la sola modalità di gestione perseguibile tenuto conto che il Comune di Sardara non dispone di adeguata dotazione di risorse umane e strumentali per poter gestire direttamente detto servizio;

ATTESO che in ottemperanza ai commi 2 e 3 dell'art. 14 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, è stata predisposta dal Responsabile Settore Amministrativo, la relazione ivi prescritta con riferimento all'affidamento del servizio di gestione del servizio di bus navetta, in quanto servizio pubblico locali di rilevanza economica, al fine di dar conto delle ragioni e



della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta maggiormente idonea e conveniente per l'Amministrazione e per definire, inoltre, i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamenti;

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio art. 14 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 201/2022 (ex art.34, comma 20, del D.L.n.179/2012, convertito con legge n.221/2012, ora abrogato) allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO che, dall'esame dei dati contenuti nella relazione allegata, redatta ai sensi dell'art. 14 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 201/2022 (ex art. 34 comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ora abrogato), emerge la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e per l'economicità della gestione dei servizi in questione, mediante esternalizzazione a terzi secondo le vigenti norme in materia di appalto di servizi;

CONSIDERATO che occorre garantire un'adeguata informazione all'utenza in merito alle caratteristiche ed alla gestione del servizio in questione, secondo quanto previsto dal citato art. 14 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 201/2022;

RITENUTO dover provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti con verbale n. 23 del 25/06/2024, depositato agli atti dell'ufficio competente ns. Prot. n. 6630 del 26/06/2024 e allegato alla presente delibera per farne parte integrante;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e smi;
- lo Statuto;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

Il Sindaco Zucca introduce l'argomento e cede la parola all'Assessore Caddeo Roberto per esporre la proposta di deliberazione.

L'Assessore Caddeo Roberto riferisce che il Consiglio comunale in virtù delle competenze previste dal Tuel, è chiamato a decidere sulle seguenti modalità di gestione deve essere affidato il servizio di bus navetta che rientra nella logica dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica: affidamento a terzi, affidamento a società mista, affidamento a società in house. Aggiunge che, per l'attivazione del servizio di bus navetta, l'ufficio competente ha predisposto apposita relazione che illustra sinteticamente evidenziando in particolare che sono raddoppiati i numeri del servizio bus navetta. Ritieni che sicuramente il servizio debba essere gestito meglio e soprattutto tenendo conto di quelle che sono le esigenze delle strutture termali posto che lo stesso viene ideato proprio per avvicinare le persone presenti nelle strutture termali affinché diventino turisti nel paese di Sardara. Ricorda che il Consiglio è chiamato ad approvare la relazione per poter dare la possibilità di dare al Responsabile del servizio comunale di affidare il servizio di bus navetta. Ricorda, altresì, che i costi di copertura del servizio sono garantiti dal gettito dell'imposta di soggiorno e che anche nell'anno corrente è stato previsto l'importo di 15 mila euro.

Il Sindaco Zucca chiede e ci sono interventi.

Il Consigliere Casti, osservato che il presupposto per l'istituzione del bus navetta sia quello di attrarre i turisti delle strutture termali, ritiene che il Comune debba fare le opportune valutazioni se intende porsi come una DMO. Aggiunge che per il gruppo di minoranza il servizio di bus navetta ha ragione di esistere se concepito in un altro modo. Rileva che dall'analisi dei dati delle persone trasportate e delle presenze turistiche l'incidenza percentuale si attesta allo 0,7% nell'anno 2022 e dell'1,3% nell'anno 2023. Ritieni quindi che debba essere fatta un'azione preliminare affidando un incarico ad un professionista per effettuare un sondaggio presso le strutture termali per comprendere le motivazioni di viaggio. Crede, infatti, che le persone stanno acquistando le terme e non Sardara. Ritieni che con il bus navetta si debba fare un'azione di cross-selling per cui i 15 mila euro dell'imposta di soggiorno potrebbero essere spesi per fare un lavoro preliminare per costruire un'offerta turistica a Sardara. Osserva che non necessariamente viene richiesto un effetto moltiplicatore e neppure può essere misurato atteso che non si conoscono informazioni sul comportamento dei turisti a Sardara. Ribadisce quindi che così come è concepito il bus navetta non ha ragione di esistere concludendo che si potrebbe strutturare meglio.

Il Sindaco Zucca chiede allora quale potrebbe essere la soluzione.



Il Consigliere Casti ritiene di averlo già esposto nel proprio intervento precisando che occorre costruire l'offerta sulla domanda.

Il Sindaco Zucca chiede se ci sono altri interventi.

Il Consigliere Melis Ercole ricorda che la minoranza si era già astenuta sul servizio di bus navetta in attesa di vedere i risultati della sperimentazione. Al riguardo, osserva che la parte sperimentale appare parecchio disastrosa visti i report giornalieri evidenziando che i fruitori del servizio sono gli stessi in andata e in ritorno per cui il dato degli utenti serviti andrebbe dimezzato. Pur osservando come la spesa del servizio sia coperta con l'imposta di soggiorno, e quindi in linea con la destinazione della stessa, rileva che a monte non vi è stata una programmazione delle esigenze del turista. Ritiene che i turisti vadano alle terme per comprare l'acqua termale e pertanto che non siano interessati ad andare a Sardara. Osserva, in proposito, che vanno coinvolti gli altri operatori per creare altre opportunità per i turisti creando attese e aspettative per recarsi a Sardara. Riferisce che il gruppo di minoranza avrebbe probabilmente investito le risorse dell'imposta di soggiorno per fare uno studio ad operator qualificato. Riconosce che il servizio di bus navetta sia utile stante la distanza tra Sardara e le strutture termali ma non così come è stato strutturato visto che sono stati più i cittadini di Sardara a muoversi verso le terme e viceversa. Riferisce che poiché la sperimentazione al secondo anno non ha dato i risultati sperati resetterebbe tutto e tornerebbe indietro per rivalutare quale sono le esigenze dei turisti che scelgono Sardara.

Il Sindaco Zucca chiede se ci sono altri interventi.

Interviene l'Assessore Mameli il quale dichiara di essere fortemente convinto dell'iniziativa e dei risultati visto che i numeri nel 2023 sono raddoppiati rispetto all'anno precedente. Ricorda che l'iniziativa è stata inserita nel programma elettorale, perciò, rappresenta un capo saldo dell'Amministrazione. Evidenzia che ad un'attenta lettura dei dati si rileva che la maggior parte dei fruitori non sono sardaresi e che lo stesso incremento avuto nel numero di persone che hanno visitato l'area archeologica ed il museo. Ribadisce che nel secondo anno le presenze sono raddoppiate rispetto all'anno precedente e che il servizio di bus navetta non ritiene sia da abolire. Ricorda che l'Amministrazione ha il compito di programmare e che per quest'anno sul bus navetta è stato stabilito di distribuire materiale pubblicitario degli operatori turistici e che al termine del terzo verrà fatto il report triennale sull'andamento del servizio tenuto conto che esso resta un punto fermo dell'Amministrazione.

Il Sindaco Zucca riferisce che il servizio bus navetta rappresenta un primo mattone per crescere come comunità e fare in modo che le terme siano in continuità con il paese. Annuncia che a breve si costituirà il centro commerciale naturale che sarà un altro mattone che crea l'opportunità per i turisti termali di conoscere Sardara. Ritiene che spetti a tutti gli operatori economici entrare in sinergia per dare un'offerta ampia e fare in modo che i turisti possano spendere. Considera tutte le proposte utili per concretizzare lo studio di cui parlava il Consigliere Casti fermo restando che lo studio debba essere fatto con elementi reali.

Il Sindaco Zucca chiede se ci sono altri interventi.

Interviene l'Assessore Caddeo il quale aggiunge che riferisce che alcuni mesi fa sono stati organizzate due riunioni cui hanno partecipato i rappresentanti comunali, delle strutture termali e della cooperativa Villa Abbas per verificare come migliorare il servizio di bus navetta e la promozione pubblicitaria. In particolare, evidenzia che il servizio attivato in forma sperimentale si sta evolvendo e che da parte di chi oggi propone soluzioni diverse avrebbe gradito fosse scritto nel programma elettorale poiché il collegamento area termale Sardara è sempre stata sostenuta politicamente dai gruppi che si contendono l'amministrazione del paese. Tuttavia, rileva che gli unici che hanno individuato una soluzione pur parziale e migliorabile è il gruppo di maggioranza. Concorda con l'Assessore Mameli che il servizio di bus navetta rappresenta un caposaldo dell'Amministrazione e che in qualità di Assessore ai beni culturali sta operando per migliorare la tipologia dei servizi per plasmare l'offerta in base alla domanda. Afferma di essere fiducioso che il servizio di bus navetta possa essere migliorato e adeguato e che ben vengano tutte le idee che possano ulteriormente migliorare il servizio seguendo la strada di dialogare con tutti gli attori.

Il Sindaco Zucca posto che non altri interventi passa alle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Melis Ercole saluta con favore il fatto che dopo tre anni l'Amministrazione inizi a fare gli incontri con gli attori che danno sostanza all'azione del bus navetta. Osserva che le numerose presenze che oggi registrano le strutture termali registrano sono frutto del lavoro fatto anche dalle precedenti amministrazioni. Riferisce che ben vanga che prenda avvio l'iniziativa del centro commerciale naturale alla luce dei finanziamenti previsti che deve partire dalle persone interessate. Rileva comunque la necessità di fare una programmazione a monte per strutturare un'azione e contestualizzarla per intercettare le esigenze dei turisti e portarli a godere del paese in senso culturale ed



enogastronomico. Preannuncia voto contrario del gruppo di minoranza non al bus navetta ma all'impostazione del servizio data dal gruppo di maggioranza.

Il Sindaco Zucca, appurato che non ci sono altre dichiarazioni di voto, mette in votazione la proposta di delibera che, resa in forma palese, reca il seguente esito:

presenti all'appello: n. 9

presenti al voto: n. 10; votanti: n. 10; favorevoli n: 7; contrari: n. 3 (Consiglieri Melis Ercole, Casti e Viaggiu).

DELIBERA

DI CONSIDERARE le premesse esposte in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI ISTITUIRE ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D.Lgs. n. 201/2022, il servizio pubblico di gestione del bus navetta tra l'abitato di Sardara e la località Termale a carattere di stagionalità ed in modalità gratuita rivolto all'utenza turistica ma anche a quella residente;

DI APPROVARE l'allegata Relazione, ai sensi dell'art. 14 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 201/2022 (ex art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, ora abrogato) concernente le modalità di affidamento del servizio pubblico locale a rilevanza economica;

DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 in merito alle modalità di gestione dei servizi a rilevanza economica, che il servizio pubblico di gestione del bus navetta tra l'abitato di Sardara e la località Termale a carattere di stagionalità ed in modalità gratuita rivolto all'utenza turistica ma anche a quella residente, mediante esternalizzazione a terzi secondo le vigenti norme in materia di appalto di servizi, stante le specifiche ragioni connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico meglio descritti nella relazione sopra indicata;

DI DARE ATTO che le modalità di organizzazione e di esecuzione del servizio, sulla base della forma di affidamento prescelta, saranno valutate, per quanto di rispettiva competenza, dall'Organo esecutivo e dal Responsabile Settore Amministrativo, in qualità di R.U.P., il quale adotterà la soluzione maggiormente idonea e conveniente per l'Amministrazione e per l'utenza nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi;

DI GARANTIRE un'adeguata trasparenza ai sensi del comma 1 dell'art. 31 "Trasparenza nei servizi pubblici locali" del D.Lgs. n. 201/2022;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 30 "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali" del D.Lgs. n. 201/2022 che al comma 1 il Comune, in quanto inferiore a 5.000 abitanti, è esonerato dagli obblighi di ricognizione periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali;

DI DARE ATTO che, in ottemperanza al D.L. n. 145/2013, art. 13 comma 25-bis, la relazione dovrà essere inviata all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico;

DI DARE ATTO inoltre che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatici, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali;

DI DARE ATTO che il costo del suddetto servizio di bus navetta trova copertura integrale mediante i proventi derivanti dall'imposta di soggiorno;

Con separazione votazione, resa in forma palese, reca il seguente esito:

presenti all'appello: n. 9

presenti al voto: n. 10; votanti: n. 10; favorevoli n: 7; contrari: n. 3 (Consiglieri Melis Ercole, Casti e Viaggiu).

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'avvio delle procedure di affidamento del servizio.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 45**

Ufficio Proponente: **Ufficio di Segreteria Generale**

Oggetto: **AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICO LOCALE TRASPORTO DI PERSONE CON BUS NAVETTA SARDARA/TERME - TERME/SARDARA E APPROVAZIONE RELAZIONE ART. 14, COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. N. 201/2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio di Segreteria Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/06/2024

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Cuccu Barbara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Parere Contabile

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Giuridica ed Economica del Personale, Ced

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole ad un servizio stagionale e nei limiti delle risorse derivabili dall'imposta di soggiorno.

Data 24/06/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario

D.ssa Maria Onnis

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 45**

Ufficio Proponente: **Ufficio di Segreteria Generale**

Oggetto: **AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICO LOCALE TRASPORTO DI PERSONE CON BUS NAVETTA SARDARA/TERME - TERME/SARDARA E APPROVAZIONE RELAZIONE ART. 14, COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. N. 201/2022**

Parere Contabile

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Giuridica ed Economica del Personale, Ced

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole ad un servizio stagionale e nei limiti delle risorse derivabili dall'imposta di soggiorno.

Data 24/06/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario

D.ssa Maria Onnis

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 45**

Ufficio Proponente: **Ufficio di Segreteria Generale**

Oggetto: **AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICO LOCALE TRASPORTO DI PERSONE CON BUS NAVETTA SARDARA/TERME - TERME/SARDARA E APPROVAZIONE RELAZIONE ART. 14, COMMII 2 E 3 DEL D.LGS. N. 201/2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio di Segreteria Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/06/2024

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Cuccu Barbara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Parere Contabile

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Giuridica ed Economica del Personale, Ced

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole ad un servizio stagionale e nei limiti delle risorse derivabili dall'imposta di soggiorno.

Data 24/06/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario

D.ssa Maria Onnis

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate



COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
Zucca Giorgio

Il Segretario Comunale
MASCIA Lorenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su conforme relazione del Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo pretorio del Comune il giorno 12/07/2024 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 27/07/2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267.

Contestualmente all'affissione all'Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità all'art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
MASCIA Lorenzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, divenuta esecutiva il **03/07/2024**

Il Segretario Comunale
MASCIA Lorenzo